

-----**Société Infrastructures Valdôtaines S.r.l.**-----

-----**Denominazione - Oggetto - Sede e domicilio dei soci - Durata**-----

-----Articolo 1-----

----- (Denominazione) -----

1. E' costituita una società a responsabilità limitata unipersonale denominata Société Infrastructures Valdôtaines S.r.l., siglabile SIV S.r.l.-----

-----Articolo 2-----

----- (Oggetto sociale) -----

1. La società ha natura "in house" e ha per scopo:
- a) la realizzazione degli interventi per l'adeguamento e la ristrutturazione degli immobili siti in Aosta nell'area denominata "Caserma Testafocchi", finalizzati alla realizzazione del Polo Universitario di Aosta, nonché delle infrastrutture situate nell'eliporto militare di Pollein e all'interno delle caserme "Ramires" e "Battisti"-----
  - b) la realizzazione del presidio unico ospedaliero per acuti di Viale Ginevra in Aosta e le infrastrutture ad esso collegate.-----

La società potrà occuparsi della progettazione e realizzazione di opere pubbliche di competenza regionale e rilevanza strategica.-----

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà predisporre i necessari contratti di progettazione e di appalto e compiere qualsiasi operazione mobiliare od immobiliare ritenuta necessaria, compresa l'assunzione di mutui fondiari ed ipotecari e la concessione di avalli, fidejussioni, ipoteche ed in genere garanzie reali su beni sociali, anche nell'interesse di terzi.-----

Oltre l'ottanta per cento del fatturato è effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla società dall'ente pubblico socio; la produzione ulteriore rispetto al predetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.-----

-----Articolo 3-----


----- (Sede e domicilio del socio) -----

1. La società ha sede nel Comune di Aosta, all'indirizzo risultante presso il competente registro delle Imprese. Il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune è di esclusiva competenza dell'organo amministrativo.-----
2. Compete al socio la decisione di istituire sedi secondarie o trasferire la sede in un Comune diverso.-----
3. Il domicilio del socio, degli amministratori e dei sindaci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta ufficialmente depositato presso la sede della società e risultante dai libri sociali. A tal fine, la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per gli amministratori di tempestivo aggiornamento a seguito delle comunicazioni ricevute.-----

-----Articolo 4-----

----- (Durata) -----

*Firma di [illegibile]*  
*[illegibile]*



1. La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050.

---



---

**Capitale sociale – Finanziamenti**

---



---

-----Articolo 5-----

----- (Capitale sociale) -----

1. Il capitale sociale è di euro 100.000,00 diviso in quote ai sensi di legge e può essere aumentato, anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.
2. La Società unipersonale FINANZIARIA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA S.P.A. è socio unico della società.

-----Articolo 6-----

----- (Finanziamenti del socio) -----

1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dal socio, con le modalità e i limiti di cui alla normativa vigente in materia fiscale e di raccolta del risparmio.
2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dal socio a favore della società devono considerarsi infruttiferi.
3. Per il rimborso dei finanziamenti del socio si applica l'articolo 2467 del codice civile.

-----Articolo 7-----

----- (Emissione di titoli di debito) -----

1. La società può emettere titoli di debito, ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile. L'Assemblea delibera l'emissione di titoli di debito.

---



---

**Decisioni del socio - Assemblea**

---



---

-----Articolo 8-----

----- (Assemblea) -----

1. Il socio decide mediante deliberazione assembleare sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.
2. In ogni caso, sono riservate alla competenza del socio:
- a. l'approvazione del budget annuale e del piano di attività, almeno triennale, ove devono essere previsti gli investimenti e la relativa copertura finanziaria;
  - b. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
  - c. la nomina dell'organo amministrativo e la determinazione dei relativi compensi;
  - d. la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale, nonché i loro compensi;
  - e. le modificazioni dello statuto;
  - f. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio;
  - g. le decisioni relative a:

- i. compravendita o costituzione di diritti reali su beni immobili;
  - ii. rilascio di garanzie personali o reali;
  - iii. acquisti e cessioni di aziende;
  - iv. approvazione dei progetti inerenti il conseguimento dell'oggetto sociale.
- h. qualora venga nominato un amministratore unico le decisioni relative a:
- i. accensione di finanziamenti per importi complessivamente superiori a € 50.000,00 (cinquantamila/00);
  - ii. assunzione e trattamento contrattuale dei dirigenti;
  - iii. operazioni di locazione e/o compravendita di beni mobili e di fornitura di merci, materie prime e servizi per importi superiori a € 50.000,00 (cinquantamila/00);

-----Articolo 9-----

----- (Convocazione dell'Assemblea) -----


1. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché nell'ambito del territorio nazionale, con avviso comunicato al socio mediante lettera raccomandata, telefax, telegramma, e-mail o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
2. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui l'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita.
3. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa il socio unico, tutti i componenti dell'organo amministrativo ed i sindaci e se nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli argomenti proposti.

-----Articolo 10-----

----- (Deliberazioni dell'Assemblea) -----

1. Può intervenire all'Assemblea il socio iscritto nel libro dei soci.
2. Il socio che abbia diritto di intervenire può farsi rappresentare per delega scritta, anche da non soci, purché persone fisiche. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.
3. L'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza del socio unico e delibera con il voto favorevole di questo.
4. L'Assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dal socio.
5. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dal socio; la nomina del segretario non è necessaria nell'ipotesi in cui il verbale dell'Assemblea venga redatto da un Notaio.
6. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regola-

*Silvia Galina*  
*Renato M. Galina*



*Silvia Galina*

- re lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
7. L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi collegati telefonicamente o per video conferenza, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:-----
- a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del relativo verbale;-----
  - b. che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----
  - c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----
8. Le decisioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o redatto dal notaio, ove necessario.-----

-----**Amministrazione**-----

-----**Articolo 11**-----

-----**(Organo amministrativo)**-----

- 1. L'amministrazione della società è affidata ad un amministratore unico oppure ad un consiglio di amministrazione, composto da tre o cinque membri.---
- 2. La nomina dell'organo amministrativo dovrà avvenire nel rispetto della normativa inderogabile tempo per tempo vigente in tema di composizione qualitativa degli organi sociali.-----
- 3. Non può essere nominato amministratore e se nominato decade dall'ufficio colui che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.
- 4. L'amministratore può essere anche non socio, dura in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina ed è rieleggibile.-----
- 5. L'organo amministrativo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.-----
- 6. La revoca può essere deliberata anche in assenza di giusta causa; in caso di revoca, nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno in mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno. -----
- 7. Nel caso di organo collegiale, se per qualsiasi motivo viene a mancare la metà o la maggioranza degli amministratori, decade tutto l'organo amministrativo. In tal caso l'assemblea per la nomina dell'organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.-----
- 8. Nel caso di organo collegiale, il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri, qualora non sia stato nominato dall'assemblea, un presidente, e può provvedere altresì all'elezione di un amministratore delegato, determinandone le attribuzioni ed i poteri.-----
- 9. Qualora preventivamente autorizzato dall'assemblea, il consiglio di amministrazione potrà attribuire deleghe al presidente.-----

10. In caso di assenza del presidente, le riunioni del consiglio di amministrazione saranno presiedute dal più anziano di età dei consiglieri in carica.-----
11. Il consiglio nomina, su proposta del presidente, un segretario che può essere scelto anche tra persone estranee al consiglio.-----
12. Il consiglio di amministrazione può eleggere un vice presidente, purché la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.-----
13. Nel caso di organo collegiale, il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente o da due amministratori, di propria iniziativa o su richiesta di un numero di componenti che rappresenta la maggioranza del consiglio di amministrazione.---
14. La convocazione è effettuata con lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica da spedirsi o inviarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun amministratore o sindaco effettivo, salvo i casi di urgenza nei quali il suddetto termine è ridotto a 24 ore prima di quello fissato per la riunione; deve comunque essere assicurata, qualunque sia la formalità eseguita, la prova dell'avvenuto invio.-----
15. Le riunioni possono tenersi mediante videoconferenza o audioconferenza ove ciò sia precisato nell'avviso di convocazione.-----
16. La condizione essenziale per la validità della riunione in videoconferenza o in audioconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di partecipare alla votazione, di visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere.-----
17. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.-----
18. Il consiglio di amministrazione si reputa regolarmente costituito, anche se non convocato secondo le disposizioni di cui sopra, quando sono intervenuti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.-----
19. Nel caso di organo collegiale, per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri che abbiano accettato la carica. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti; il consigliere astenuto si considera presente alla votazione. In caso di parità di voti quello espresso da colui che presiede la seduta sarà determinante.-----
20. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.-----
21. Delle deliberazioni adottate sarà redatto apposito verbale che sarà firmato da chi presiede il consiglio di amministrazione e da chi funge da segretario.-
22. Le relative copie ed estratti fanno piena prova se firmati dal presidente e dal segretario.-----
23. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge ed il presente statuto riservano al socio.-
24. Ai membri dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute.

*Donato Di Nino*  
*Roberto De Luca*



- nute per ragioni del proprio ufficio.-----
25. Ai membri dell'organo amministrativo può essere attribuito un compenso determinato----- dall'assemblea. L'assemblea ordinaria determina la remunerazione massima complessivamente attribuita agli amministratori, con facoltà di disporre la quota massima attribuibile agli amministratori investiti di particolari cariche.
  26. E' fatto divieto di corrispondere, ai componenti dell'organo amministrativo, gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e trattamenti di fine mandato-----
  27. Si applica il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.
- -----  
-----  
-----

-----**Articolo 12**-----

-----**(Rappresentanza della società)**-----

1. L'Amministratore Unico o il presidente del consiglio di amministrazione e in caso di suo----- impedimento il vice presidente nonché, nell'ambito delle rappresentanze attribuite e dei poteri delegati, l'amministratore delegato rappresentano la società di fronte ai terzi con firma libera anche per l'esecuzione, nel caso di organo collegiale, di tutte le deliberazioni del consiglio di amministrazione, ogni qualvolta non sia stato deliberato diversamente. Essi potranno anche rilasciare, a tal fine, procura ad negotia.-----
  2. L'amministratore Unico, il presidente del consiglio di amministrazione e il vice presidente nonché, nell'ambito dei poteri delegati, l'amministratore delegato rappresentano la società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati, difensori e consulenti e costituirsi parte civile.-----
- -----

-----**Controllo**-----

-----**Articolo 13**-----

-----**(Organo di controllo)**-----

1. La nomina dell'Organo di controllo o del revisore è obbligatoria anche ove non ricorrano le condizioni di cui all'art. 2477 del Codice civile.-----
2. La nomina dell'Organo di controllo dovrà avvenire nel rispetto della normativa inderogabile tempo per tempo vigente in tema di composizione qualitativa degli organi sociali.-----
3. Qualora non venga nominato un Organo monocratico, l'Organo di controllo si compone di tre membri effettivi e di due supplenti e il Presidente è nominato dal socio all'atto della nomina del Collegio stesso. L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e decade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. -----
4. La società nomina l'Organo di controllo in forma collegiale in applicazione delle disposizioni degli artt. 2397 e seguenti del Codice civile. -----
5. L'Organo di controllo, qualora consentito dalla normativa vigente, eserciterà anche la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costi-

tuito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

6. E' fatto divieto di corrispondere ai componenti dell'Organo di controllo, gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e trattamenti di fine mandato.

**Bilancio - controllo analogo - scioglimento - divieti - rinvio**

---Articolo 14---

---(Bilancio)---

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio è presentato al socio per la sua approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; qualora esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale, nonché eventuali necessità connesse alla redazione di un bilancio consolidato, lo richiedano, il bilancio può essere presentato al socio entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:
- a. il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
  - b. il residuo sarà a disposizione dell'assemblea, per l'eventuale assegnazione ai soci, secondo le determinazioni dell'assemblea stessa.

---Articolo 15---

---(Controllo analogo)---

1. La società, avendo natura di società "in house", è soggetta al controllo analogo nelle modalità previste dalla legge regionale 14 novembre 2016, n. 20 e successive modificazioni ed eventuali disposizioni attuative.

---Articolo 16---

---(Scioglimento)---

1. Nel caso di scioglimento della società, l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede alla nomina dei liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

---Articolo 17---

---(Divieti)---


1. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

---Articolo 18---

---(Rinvio)---

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge.

Direttore Amministrativo  
Stefano De Luca



S. Pina

